

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI DI CUI ALLA L.R. 79/98
“NORME PER L'APPLICAZIONE DELLA
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE”**

(approvato con delibera G.P. n. 186 del 25 maggio 2000)

INDICE

<u>TITOLO I</u>	Definizioni
<u>TITOLO II</u>	Strutture operative per la V.I.A.
<u>TITOLO III</u>	Procedura di verifica di impatto ambientale
<u>TITOLO IV</u>	Procedura di scoping (fase preliminare)
<u>TITOLO V</u>	Procedura per la V.I.A.
<u>TITOLO VI</u>	Inchiesta pubblica
<u>TITOLO VII</u>	Norma finale

TITOLO I : Definizioni

Art. 1

Agli effetti del presente regolamento si intende con:

Impatto ambientale:

L'insieme degli effetti diretti e indiretti, positivi e negativi, a breve ed a lungo termine, permanenti e temporanei, singoli e cumulativi, indotti sull'ambiente.

Studio di impatto ambientale:

L'insieme coordinato degli studi e delle analisi ambientali di un progetto volto ad individuare e valutare, attraverso approfondimenti progressivi, gli impatti specifici e complessi delle diverse alternative, per definire la soluzione progettuale e localizzativa ritenuta maggiormente compatibile con l'ambiente, nonché i possibili interventi di mitigazione

Progetto:

L'insieme degli elaborati tecnici descrittivi della realizzazione di un'opera, di un impianto o altro intervento sull'ambiente naturale o sul paesaggio, di iniziativa pubblica o privata, da redigersi nel rispetto dei criteri dettati dall'art. 16 della L. 11 febbraio 1994, n. 109 "Legge quadro in materia di lavori pubblici", e successive modifiche ed integrazioni, nonché del regolamento di attuazione previsto dall'art. 3 della stessa legge.

Autorità competente:

La Pubblica Amministrazione o l'Ente di gestione a cui è affidata l'effettuazione del procedimento di V.I.A. individuata ai sensi dell'art. 7 della L.R. 79/98.

Autorità proponente o committente:

Il soggetto, rispettivamente di natura pubblica o privata, che predispone l'iniziativa da sottoporre alla procedura di V.I.A.

Amministrazioni interessate:

I Comuni e le Comunità montane ricomprese nella circoscrizione territoriale ove insiste il progetto oggetto della domanda ed inoltre i soggetti pubblici competenti al rilascio di pareri, nullaosta, autorizzazioni e/o altri atti di assenso, comunque denominati, riguardanti il progetto determinato, sottoposto a procedure di V.I.A. ai sensi dell'art. 8 della L.R. 79/98.

Pronuncia di compatibilità ambientale:

Il provvedimento dell'Autorità competente che contiene il giudizio sulla compatibilità ambientale di un progetto, opera o altro intervento.

Procedimento per la valutazione dell'impatto ambientale:

L'insieme delle diverse fasi procedurali culminanti nella pronuncia di impatto ambientale di un progetto, opera o intervento. Esse comprendono:

1. Procedura di verifica, tesa a valutare la necessità o meno del ricorso all'effettuazione della V.I.A., in relazione alle caratteristiche progettuali dell'opera, impianto o altro intervento.
2. Fase preliminare, meramente eventuale, mediante la quale il soggetto proponente, in contraddittorio con l'Autorità competente, individua gli elementi ed i temi oggetto dello studio di impatto ambientale.

3. Procedura di valutazione, la fase procedimentale essenziale, finalizzata alla pronuncia di impatto ambientale, mediante il giudizio di compatibilità o meno dell'opera, impianto o altro intervento progettato.

Sintesi non tecnica:

Relazione sintetica, redatta con linguaggio non tecnico a fini divulgativo/conoscitivi, contenente la descrizione delle opere di cui si tratti. Essa deve obbligatoriamente fornire le informazioni ed i dati maggiormente significativi contenuti nello studio di impatto ambientale, ivi comprese le cartografie illustrative del progetto, ed essere suscettibile di agevole riproduzione.

TITOLO II : Strutture operative per la V.I.A.

Art. 2

Sono individuate per le procedure di cui ai titoli successivi le sotto indicate strutture operative per le funzioni per ciascuna indicate:

Commissione valutativa:

Commissione valutativa interdisciplinare composta da:

- Dirigente della Direzione Centrale Ambiente e territorio, Servizio Ecologia che la convoca e la presiede;
- Dirigente dell'Ufficio di Staff PTC;
- Dirigente Direzione Centrale Infrastrutture;
- Dirigente Direzione Centrale Agricoltura Foreste – Caccia e Vigilanza, Servizio Agricoltura e Foreste;
- Dirigente Servizio Caccia e Pesca, Direzione Centrale Agricoltura Foreste – Caccia e Vigilanza;
- Dirigente Servizio protezione civile e tutela territorio, Direzione Centrale Infrastrutture;

Integrata da:

- funzionario geologo dell'Amministrazione Provinciale nominato dal dirigente della Direzione Centrale Infrastrutture;
- un esperto nominato dal Direttore del Dipartimento Provinciale dell'Arpat di Lucca.

Il Presidente della commissione valutativa, di concerto con il dirigente responsabile del procedimento, potrà, in casi particolari, finalizzati all'espressione di specifici pareri, invitare a partecipare alle riunioni della commissione dirigenti o funzionari, con specifiche professionalità.

Tale commissione provvederà ad esprimere il parere in base al quale il dirigente responsabile del provvedimento opererà determinazioni in merito:

- alla sottoponibilità o meno del progetto a V.I.A. (nel caso di progetto sottoposto a verifica);
- all'accettazione o meno dello studio di impatto ambientale (nel caso di progetto sottoposto alla fase di scoping);
- alla autorizzazione o meno alla realizzazione del progetto (nel caso di progetto sottoposto a V.I.A.);
- alla sperimentazione di metodologie e tecniche nella materia della V.I.A.;
- alla promozione di iniziative atte a diffondere le conoscenze sulle procedure e sugli studi di impatto ambientale, nonché alla redazione di un rapporto annuale sullo stato di avanzamento delle esperienze di applicazione della V.I.A.

Nel caso di opere sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale, la commissione potrà prevedere sopralluoghi, proporre l'affidamento di incarichi professionali ad hoc.

Segretario della commissione valutativa sarà, di volta in volta, un membro della commissione istruttoria di cui al successivo punto, nominato dal dirigente responsabile del procedimento per la pratica oggetto della trattazione.

Commissione istruttoria:

Commissione che provvede all'istruttoria della pratica che sarà esaminata dalla commissione valutativa.

Tale commissione è composta da:

- Dirigente responsabile del procedimento che la convoca e la presiede;
- 1 dipendente nominato dal dirigente della Direzione Centrale Ambiente e territorio – Servizio Ecologia;
- 1 dipendente nominato dal dirigente dell'Ufficio di Staff PTC;
- 1 dipendente nominato dal dirigente Direzione Centrale Infrastrutture;
- 1 dipendente nominato dal dirigente Direzione Centrale Agricoltura Foreste – Caccia e Vigilanza, Servizio Agricoltura e Foreste;
- 1 dipendente nominato dal dirigente Servizio Caccia e Pesca, Direzione Centrale Agricoltura Foreste – Caccia e Vigilanza;
- 1 dipendente nominato dal dirigente Servizio protezione civile e tutela territorio, Direzione Centrale Infrastrutture.

Integrata da:

- funzionario geologo dell'Amministrazione Provinciale, facente parte della commissione valutativa.

Tale commissione provvede ad un primo esame della pratica. Propone il respingimento della richiesta di esame qualora manchi, anche parzialmente, l'elenco delle Amministrazioni interessate. Può essere riunita una seconda volta qualora sia necessario integrarla con professionalità interne appartenenti alle varie direzioni, non presenti tra i membri della commissione.

Segretario della commissione istruttoria sarà, di volta in volta, un membro nominato dal dirigente responsabile del procedimento della pratica oggetto della trattazione.

Segreteria organizzativa:

Struttura operativa composta dal Presidente della commissione valutativa e da due dipendenti della Direzione Centrale Ambiente e Territorio – Servizio Ecologia, nominati dal dirigente della succitata Direzione.

La Segreteria organizzativa, in particolare:

- provvede a ricevere dal protocollo generale le pratiche oggetto di richieste di cui alla L.R. 79/98;
- provvede ad assegnarle al settore di competenza prevalente;
- provvede a comunicare al protocollo generale le assegnazioni ai vari settori;
- comunica al soggetto proponente il nominativo del responsabile del procedimento;
- fornisce al garante per l'informazione la documentazione necessaria nel caso di attivazione di procedura di V.I.A.;
- provvede, ai sensi dell'art. 9 comma 2 lett. h) della L.R. 79/98, alla pubblicazione semestrale sul BURT di appositi registri contenenti:
 1. l'elenco dei progetti sottoposti a procedura di verifica, comprensivo del relativo esito;
 2. l'elenco dei progetti da sottoporre a procedura di V.I.A., a seguito dell'esperimento di tale verifica.

Garante dell'informazione:

Il dirigente, diverso dal responsabile del procedimento, incaricato, a seguito di attivazione di procedura di V.I.A., di avviare tutte le azioni necessarie per assicurare l'informazione ai cittadini ed alle formazioni sociali, così da favorirne la partecipazione, e, in particolare di fornire a chiunque, a richiesta, copia degli atti depositati ai sensi del comma 1 dell'art. 15 L.R. 79/98 anche utilizzando le reti telematiche.

Il garante dell'informazione è nominato con ordine di servizio del Presidente della Provincia.

Il garante dell'informazione, per l'espletamento delle sue attività, sarà supportato dall'ufficio cultura, relazioni esterne, finanza di progetto ed attività di supporto.

TITOLO III : Procedura di verifica di impatto ambientale

Art. 3

La procedura di cui all'art.11 della L.R. 79/98 ha inizio con il deposito presso il protocollo dell'Amministrazione Provinciale della domanda in due copie ¹, corredata degli elaborati prescritti dalla legge e di una dichiarazione con la quale il proponente attesta di aver depositato la domanda e gli elaborati a tutte le amministrazioni interessate, specificando le relative date di ricevimento da parte di queste ultime.

Art .4

Il giorno stesso in cui la domanda viene depositata al protocollo generale, attraverso procedura preferenziale, la stessa viene inviata alla segreteria organizzativa istituita presso la Direzione Centrale Ambiente e Territorio – Servizio Ecologia.

La Segreteria organizzativa, entro le ventiquattro ore successive, provvede ad assegnare la pratica oggetto di richiesta di verifica al dirigente della struttura organizzativa di competenza prevalente, il quale diventa responsabile del procedimento.

Contestualmente la segreteria organizzativa provvede a comunicare al soggetto proponente il nominativo del responsabile del procedimento.

Art. 5

Entro i sette giorni successivi all'assegnazione della domanda il dirigente responsabile del procedimento, riunisce la commissione istruttoria, che procede all'esame della pratica, verificando inoltre l'avvenuto deposito della domanda e degli elaborati presso tutte le amministrazioni interessate.

La commissione istruttoria potrà concludere l'istruttoria con:

- la proposta al dirigente responsabile del procedimento del respingimento dell'istanza qualora risulti l'incompletezza del deposito di cui al precedente comma;
- una relazione da sottoporre alla commissione valutativa, se tale deposito risulta in regola.

Art. 6

Qualora nel corso dell'istruttoria, risultino necessari contributi di professionisti di altri uffici dell'ente e non facenti parte della commissione, si procede ad una nuova riunione della commissione istruttoria, convocando i professionisti individuati per continuare l'istruttoria della pratica stessa.

La commissione così integrata potrà concludere l'istruttoria con:

- proposta al dirigente responsabile del procedimento del respingimento dell'istanza qualora risulti l'incompletezza del deposito di cui al precedente art. 5
- una relazione da sottoporre alla commissione valutativa, se tale deposito risulta in regola.

Art. 7

Entro venticinque giorni dalla data di acquisizione della domanda al protocollo dell'Ente, il responsabile del procedimento provvede alla convocazione e riunione della commissione valutativa, eventualmente integrata da tecnici dell'Arpat, che, acquisiti i pareri delle amministrazioni interessate e preso atto della relazione della commissione istruttoria, provvede alla verifica della completezza

¹ 1 copia da assegnare al Settore prevalente.

1 copia da tenere presso la Segreteria Organizzativa, a disposizione dei settori che devono fornire pareri.

degli elaborati presentati dal proponente rispetto alle norme tecniche di attuazione, con eventuale richiesta, nei successivi cinque giorni non ulteriormente prorogabili di integrazioni e chiarimenti. Tale richiesta d'integrazione interrompe i termini di procedimento.

Art.8

Entro trenta giorni dalla data di acquisizione della domanda al protocollo dell'Ente, salvo eventuale proroga dei termini di cui al precedente art. 7, il Presidente della commissione valutativa, di concerto con il responsabile del procedimento, convoca e riunisce la commissione valutativa per la valutazione finale del progetto e per la redazione di un rapporto contenente la proposta di sottoposizione o meno del progetto alla procedura di V.I.A.

Nel caso in cui la commissione ritenga le integrazioni, eventualmente richieste, non congrue e/o insufficienti, propone al dirigente responsabile del procedimento il respingimento della domanda di sottoposizione a verifica d'impatto ambientale, che, se ripresentata, dovrà ripercorrere dall'inizio il suo iter procedurale.

Art. 9

Non oltre i sessanta giorni dalla data di acquisizione della domanda al protocollo dell'Ente, fatta salva l'eventuale proroga dei termini di cui all'art. 7 e, fatta salva l'eventualità di cui all'art. 8 comma 2 del presente regolamento, il dirigente responsabile del procedimento, sulla base delle risultanze della commissione valutativa, adotta la determinazione relativa, in merito alla sottoposizione o meno del progetto alla procedura di V.I.A.

In caso di esclusione, la determinazione può contenere le eventuali prescrizioni al cui rispetto l'esclusione è subordinata, con l'individuazione dell'ente o dell'organo tecnico competente al controllo dell'adempimento, che dovrà rilasciare idonea certificazione di conformità. La determinazione può contenere altresì prescrizione di monitoraggio, con indicazione delle modalità e dell'ente o organo competente al controllo. Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, in assenza di determinazioni in merito il progetto si intende escluso dalla procedura di valutazione.

Il responsabile del procedimento provvede alla notificazione della decisione al proponente ed alla comunicazione a tutte le Amministrazioni ed organi pubblici interessati, compresi quelli competenti ai controlli.

TITOLO IV : Procedura di scoping (fase preliminare)

Art. 10

La procedura di cui all'art.12 della L.R. 79/98 ha inizio con il deposito presso il protocollo dell'Amministrazione Provinciale della domanda in due copie ², corredata degli elaborati prescritti dalla legge e di una dichiarazione con la quale il proponente attesta di aver depositato la domanda e gli elaborati a tutte le amministrazioni interessate, specificando le relative date di ricevimento da parte di queste ultime.

Qualora il progetto sia stato sottoposto alla procedura di verifica di cui al titolo III, ai sensi dell'art. 11 L.R. 79/98, il proponente ha facoltà di rinviare alla documentazione già presentata in quella fase ed in possesso dell'Amministrazione.

² 1 copia da assegnare al Settore prevalente

1 copia da tenere presso la Segreteria Organizzativa, a disposizione dei settori che devono fornire pareri.

Art. 11

Il giorno stesso in cui la domanda viene depositata al protocollo generale, attraverso procedura preferenziale, la stessa viene inviata alla segreteria organizzativa istituita presso la Direzione Centrale Ambiente e Territorio - Servizio Ecologia.

La Segreteria organizzativa, entro le ventiquattro ore successive, provvede ad assegnare la pratica oggetto di richiesta di verifica al dirigente della struttura organizzativa di competenza prevalente, il quale diventa responsabile del procedimento. Contestualmente la segreteria organizzativa provvede a comunicare al soggetto proponente il nominativo del responsabile del procedimento.

Art. 12

Entro i sette giorni successivi all'assegnazione della domanda il dirigente responsabile del procedimento, riunisce la commissione istruttoria, che procede all'esame della pratica, verificando inoltre l'avvenuto deposito della domanda e degli elaborati presso tutte le amministrazioni interessate.

La commissione istruttoria potrà concludere l'istruttoria con:

- la proposta al dirigente responsabile del procedimento del respingimento dell'istanza qualora risulti l'incompletezza del deposito di cui al precedente comma;
- una relazione da sottoporre alla commissione valutativa, se tale deposito risulta in regola.

Art. 13

Qualora nel corso dell'istruttoria, risultino necessari contributi di professionisti di altri uffici dell'ente e non facenti parte della commissione, si procede ad una nuova riunione della commissione istruttoria, convocando i professionisti individuati per continuare l'istruttoria della pratica stessa.

La commissione così integrata potrà concludere l'istruttoria con:

- proposta al dirigente responsabile del procedimento del respingimento dell'istanza qualora risulti l'incompletezza del deposito di cui al precedente art. 12.
- una relazione da sottoporre alla commissione valutativa, se tale deposito risulta in regola.

Art. 14

Entro venticinque giorni dal deposito, il responsabile del procedimento provvede alla convocazione e riunione della commissione valutativa, eventualmente integrata da tecnici dell'Arpat, che, acquisiti i pareri delle amministrazioni interessate, provvede all'identificazione dei potenziali impatti e analisi delle alternative, alla verifica della completezza degli elaborati presentati dal proponente di cui alle norme tecniche di attuazione, con eventuale richiesta, nei successivi cinque giorni, non ulteriormente prorogabili, di integrazioni e chiarimenti opportuni. Tali richieste di chiarimenti che interrompono i termini del procedimento.

La commissione valutativa valuta altresì l'opportunità, in considerazione della rilevanza del progetto di dar seguito alle procedure di cui all'art. 12 comma 7 L.R. 79/98 (Programma di informazione e inchiesta pubblica). Tali procedure con i tempi e le modalità previste dal titolo VI del presente regolamento e interrompono i termini del procedimento.

Art. 15

Non oltre i successivi quindici giorni, salvo eventuale proroga dei termini di cui al precedente art. 14, il Presidente della commissione valutativa, di concerto con il responsabile del procedimento, convoca e riunisce la commissione stessa, per la redazione del documento di sintesi.

Nel caso in cui la commissione ritenga le integrazioni, eventualmente richieste, non congrue e/o insufficienti, propone al dirigente responsabile del procedimento il respingimento della domanda di

sottoposizione a fase preliminare, che, se ripresentata, dovrà ripercorrere dall'inizio il suo iter procedurale.

Art. 16

Entro sessanta giorni dalla data di acquisizione della domanda al protocollo dell'Ente, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 15 comma II del presente regolamento, il dirigente responsabile del procedimento, sulla base del documento di sintesi della commissione valutativa, sentito il proponente in contraddittorio, approva, con determinazione, il piano di lavoro per lo studio di V.I.A. che, il dirigente responsabile del procedimento, nei successivi trenta giorni, provvederà a notificare all'interessato e a comunicare a tutte le Amministrazioni ed organi pubblici interessati, compresi quelli competenti ai controlli.

Art. 17

Decorsi novanta giorni dalla data di acquisizione della domanda al protocollo dell'Ente in assenza di determinazioni dell'Amministrazione Provinciale, il proponente procede alla elaborazione e presentazione dello studio di impatto ambientale, secondo il piano di lavoro da lui proposto.

TITOLO V : Procedura per la V.I.A.

Art. 18

La procedura di cui all'art. 14 della L.R. 79/98 ha inizio con il deposito presso il protocollo dell'Amministrazione Provinciale della domanda in quattro copie ³, corredata degli elaborati prescritti dalla legge, e di una dichiarazione con la quale il proponente attesta di aver depositato la domanda e gli elaborati a tutte le amministrazioni interessate, specificando le relative date di ricevimento da parte di queste ultime.

Qualora gli elenchi previsti dalla lett. e) ed f) del comma 1 dell'art. 14 L.R. 79/98 siano stati acquisiti in precedenti fasi procedurali il proponente può rinviare alla documentazione già in possesso dell'autorità competente.

Art. 19

Il giorno stesso in cui la domanda e le relative copie vengono depositate al protocollo generale, attraverso procedura preferenziale viene inviata alla segreteria organizzativa istituita presso la Direzione Centrale Ambiente e Territorio – Servizio Ecologia.

La Segreteria organizzativa, entro le ventiquattro ore successive, provvede ad assegnare la pratica oggetto di richiesta di valutazione, al dirigente del settore di competenza prevalente, il quale risulta responsabile del procedimento, inviando copia all'ufficio di cui al successivo art. 20.

Art. 20

Presso l'ufficio cultura, relazioni esterne, finanza di progetto ed attività di supporto è tenuta una copia della domanda corredata dagli elaborati, in modo idoneo ad assicurare la consultazione da parte del pubblico con la possibilità di estrazioni di copie, nonché altre forme di riproduzione a spese del richiedente.

Il proponente può richiedere, fornendone adeguata motivazione, l'adozione di cautele idonee alla tutela del segreto scientifico e di impresa, in conformità con le vigenti disposizioni di legge in

³ 1 copia da assegnare al Settore prevalente

1 copia da tenere presso la Segreteria Organizzativa, a disposizione dei settori che devono fornire pareri.

1 copia da tenere in visione al pubblico, presso l'ufficio cultura, relazioni esterne, finanza di progetto ed attività di supporto

1 copia da tenere a disposizione per eventuali riproduzioni presso copisterie convenzionate

materia. In tal caso, i dati e le informazioni coperte da segreto sono comunque trasmessi, in apposito plico separato, alla Provincia di Lucca, ai fini delle valutazioni relative alla compatibilità ambientale del progetto ai sensi della L.R. 79/98, fatto salvo l'obbligo della riservatezza ed il relativo divieto di divulgazione di essi.

Art. 21

Il procedimento si intende avviato quanto, oltre al deposito della domanda, sia avvenuta anche la pubblicazione dell'avviso dell'avvenuto deposito a cura e spese del proponente, su due diversi quotidiani a diffusione regionale. Detta pubblicazione, della quale il proponente deve dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione Provinciale, deve avvenire entro 10 giorni dalla data di acquisizione della domanda al protocollo dell'Ente e dalla data di tale comunicazione decorre l'avvio del procedimento.

Il Dirigente responsabile del procedimento provvede a comunicare al soggetto proponente l'avvio del procedimento stesso. Entro 15 giorni dall'avvio del procedimento, il proponente organizza a propria cura e spese, in un luogo situato nel Comune ove si intende realizzare il progetto, la presentazione pubblica dello stesso.

Art. 22

Entro 15 giorni dalla data di acquisizione della domanda al protocollo dell'Ente, l'Amministrazione Provinciale provvede a nominare il Garante dell'Informazione, così come disciplinato dall'art. 3 c. 3 lettera i) della L.R. 79/98.

Il garante per l'informazione provvede alla verifica della completezza ed idoneità dell'avviso del deposito pubblicato sui due quotidiani. Se non idoneo, l'avviso va ripubblicato e l'avvio del procedimento decorre da tale nuova data.

Art. 23

Le osservazioni o memorie scritte da parte del pubblico sono ricevibili entro 45 giorni dall'avvio del procedimento e saranno esaminate dalla commissione valutativa. Nel caso di indizione di inchiesta pubblica tali osservazioni saranno ricevute anche dal Comitato presieduto dal Garante dell'Informazione.

Le amministrazioni interessate devono esprimere e comunicare il relativo parere entro 60 giorni dalla data di inizio del procedimento, decorsi i quali l'autorità competente procede anche in assenza di esso.

Art. 24

Entro 30 giorni dall'avvio del procedimento, il proponente è tenuto a versare a favore dell'Amministrazione Provinciale, una somma pari allo 0,5 per mille del valore complessivo delle opere da versare su c.c.p. n. 11771557 causale "art.10 comma 2 L.R. 79/98" oppure tramite versamento presso la tesoreria provinciale. Il proponente è tenuto altresì a fornire, nei medesimi termini, copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento.

Successivamente il dirigente responsabile del procedimento, verifica l'avvenuta effettuazione del versamento e la congruità della somma versata in relazione al valore dell'opera sulla base degli elaborati tecnici.

In caso di mancato o errato pagamento si procede al sollecito assegnando 15 giorni di tempo per regolarizzare la posizione, trascorsi inutilmente i quali, la domanda si intende decaduta.

Art. 25

La commissione valutativa verifica l'avvenuto deposito, presso tutte le amministrazioni interessate, proponendo al dirigente responsabile il respingimento dell'istanza qualora risulti l'incompletezza di tale deposito; verifica la completezza degli elaborati e l'adeguatezza dello studio di V.I.A.; propone

l'eventuale affidamento di incarichi a consulenti specializzati per talune discipline; propone infine, eventuali sopralluoghi.

Acquisiti i contributi tecnici di cui all'art. 10 della L.R. 79/98, acquisite, eventualmente, le relazioni tecniche dei consulenti, effettuati gli eventuali sopralluoghi, il Presidente della commissione valutativa, di concerto con il responsabile del procedimento, convoca e riunisce la commissione stessa, che riesaminata la documentazione, richiede, se necessario, ulteriori integrazioni e chiarimenti. Tali chiarimenti interrompono i termini del procedimento. Nel caso in cui le integrazioni risultino di rilevanza notevole ed implicino modifiche sostanziali del progetto originario, saranno assegnati nuovi termini per lo svolgimento delle procedure di deposito e pubblicità.

Nel caso in cui la commissione ritenga le integrazioni, eventualmente richieste, non congrue e/o insufficienti, propone al dirigente responsabile del procedimento il respingimento della domanda di sottoposizione a verifica d'impatto ambientale, che, se ripresentata, dovrà ripercorrere dall'inizio il suo iter procedurale.

Entro 90 giorni (60 giorni nel caso di interventi o opere pubbliche) fatte salve le disposizioni di cui all'art. 15 comma II° del presente regolamento e fatti salvi i termini dell'eventuale inchiesta pubblica la commissione valutativa, estesa all'Arpat, acquisiti i pareri delle Amministrazioni interessate, le risultanze dell'eventuale inchiesta pubblica di cui all'art. 15 della L.R. 79/98 procede:

- alla conclusione dell'istruttoria con proposta di pronuncia di compatibilità ambientale favorevole
- alla conclusione dell'istruttoria con proposta di pronuncia di compatibilità ambientale sfavorevole
- all'indizione, nei successivi trenta giorni, di apposita conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 della L. n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, ai fini dell'acquisizione degli atti stessi, secondo quanto disposto dall'art. 17 della L.R. 79/98. Le determinazioni concordate nell'ambito di tale conferenza, costituiscono pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del presente articolo.

Il Dirigente responsabile del procedimento sulla base delle risultanze dell'istruttoria della commissione valutativa, assume con determinazione dirigenziale la pronuncia di compatibilità ambientale entro centocinquanta giorni dall'inizio del procedimento salvo il caso di pronuncia della conferenza dei servizi, le cui determinazioni costituiscono pronuncia di compatibilità ambientale, senza necessità di ulteriori adempimenti.

Art. 26

I termini complessivi della procedura di valutazione dovranno tener conto dell'eventuale indizione dell'inchiesta pubblica, che, se attivata, porterà i termini della procedura a duecentodieci giorni.

La pronuncia di compatibilità ambientale contiene le eventuali prescrizioni necessarie per l'eliminazione o la mitigazione degli impianti sfavorevoli sull'ambiente; detta le condizioni cui subordinare la realizzazione del progetto, e prevede, ove occorra, i controlli ed il monitoraggio da effettuarsi. Essa costituisce condizione ai fini del rilascio del provvedimento che consente, in via definitiva, la realizzazione dei lavori, e deve necessariamente precedere tale provvedimento, e comunque intervenire prima dell'inizio dei lavori.

Non è consentito in nessun caso procedere a valutazione d'impatto ambientale in sanatoria, relativamente a progetti già realizzati.

Entro trenta giorni dall'emanazione della pronuncia di compatibilità ambientale il dirigente responsabile del procedimento provvede alla notificazione di essa al proponente ed alla comunicazione a tutte le Amministrazioni ed organi pubblici interessati, compresi quelli competenti ai controlli, nonché alla relativa pubblicazione sul BURT.

Qualora la pronuncia di compatibilità ambientale contenga le prescrizioni e preveda i controlli di cui al comma 2, il proponente è tenuto ad adeguarvisi, conformando conseguentemente il progetto e provvedendo a trasmettere all'Amministrazione Provinciale i dati risultanti dalle misure di monitoraggio adottate.

La pronuncia positiva ha efficacia per un periodo di tempo limitato, non inferiore in ogni caso a tre anni, da determinarsi di volta in volta, in relazione alle caratteristiche del progetto, entro il quale il

progetto deve essere realizzato, a pena di decadenza dagli effetti della pronuncia stessa. Ove sussistano motivate necessità, il dirigente responsabile del procedimento, può prorogare tale termine, per una sola volta e per un periodo non superiore a quello inizialmente determinato. Entro trenta giorni dalla pubblicazione sul BURT ai sensi del comma 5, chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso in opposizione contro la pronuncia di impatto ambientale, all'Amministrazione Provinciale che provvede alla relativa decisione entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

TITOLO VI : Inchiesta pubblica

Art. 27

Decorso il termine di cui all'art. 14 comma 7 L.R. 79/98 (60 giorni), il Presidente della Provincia con suo decreto può disporre nei successivi 15 giorni, provvedendo a darne adeguata pubblicità, l'indizione di un'inchiesta pubblica, al fine di garantire l'effettiva informazione dei cittadini, su progetti di particolare rilevanza agli effetti ambientali, che interessino il territorio di appartenenza e le condizioni di vita relative.

Sono escluse dall'inchiesta di cui al presente articolo, le opere ed interventi pubblici.

Art. 28

Entro 15 giorni dall'indizione dell'inchiesta pubblica, l'Amministrazione Provinciale nomina un comitato presieduto dal Garante dell'informazione, composto da 2 esperti rispettivamente designati dalla Provincia e dall'Amministrazione Comunale nel cui territorio si intende realizzare il progetto sottoposto a valutazione d'impatto ambientale. Tali esperti, a pena di incompatibilità, non devono aver ricoperto alcun incarico in relazione allo specifico progetto.

L'inchiesta, condotta dal comitato, si svolge presso il Comune nell'ambito del quale il progetto è localizzato.

Restano salve le disposizioni previste dal Capo III della L. 241/90 in tema di partecipazione al procedimento.

Art. 29

Il Garante dell'informazione convoca audizioni aperte al pubblico, può convocare altresì soggetti che abbiano presentato osservazioni ai sensi del comma 5 art. 14 L.R. 79/98, può infine consultare il proponente e gli estensori dello studio di impatto ambientale che possono presentare per scritto memorie e controdeduzioni.

Art. 30

Il Garante dell'informazione assicura la conclusione dell'inchiesta pubblica entro 150 giorni e trasmette tempestivamente al Dirigente responsabile del procedimento le memorie pervenute unitamente a una relazione sintetica sullo svolgimento dell'inchiesta nonché il giudizio conclusivo che viene acquisito e valutato ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale.

Il Garante dell'informazione comunica l'ammontare degli oneri finanziari derivanti dall'inchiesta al Dirigente responsabile del procedimento, il quale provvede al controllo per la successiva liquidazione degli stessi. I costi sono sostenuti dalla Provincia che vi fa fronte nei modi previsti dall'art. 10 della L.R. 79/98.

Art. 31

Qualora non si dia corso all'inchiesta pubblica, rimane comunque sempre possibile, anche su istanza del proponente, attivare un contraddittorio da tenere entro sessanta giorni presso l'Amministrazione Provinciale tra proponente e soggetti che abbiano presentato pareri ed osservazioni. Delle risultanze

di tale contraddittorio tiene conto l'Amministrazione Provinciale ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale.

Art. 32

Nel caso in cui il proponente intenda adeguare il progetto alle osservazioni e rilievi emersi dall'inchiesta o/e contraddittorio ne fa richiesta all'Amministrazione Provinciale, indicando il tempo necessario che non può essere superiore a novanta giorni. Trascorsi novanta giorni il procedimento riprende il suo corso con il deposito del progetto modificato.

TITOLO VII : Norma finale

Art. 33

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla L.R. 79/98 e alle successive norme regionali per l'applicazione della V.I.A.